

Studi di Settore 2015

PERIODO D'IMPOSTA 2014

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

VK23U

71.12.20 Servizi di progettazione di ingegneria integrata

1. GENERALITÀ

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore VK23U deve essere compilato con riferimento al periodo d'imposta 2014 e deve essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di **"Servizi di progettazione di ingegneria integrata" - 71.12.20**.

Il presente modello è così composto:

- quadro A – Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità locali destinate all'esercizio dell'attività;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro F – Elementi contabili (relativi all'attività d'impresa);
- quadro G – Elementi contabili (relativi all'attività di lavoro autonomo);
- quadro V – Ulteriori dati specifici;
- quadro T – Congiuntura economica.

Per quanto riguarda le istruzioni comuni a tutti gli studi di settore, si rinvia alle indicazioni fornite nelle "Istruzioni Parte generale".

Nelle istruzioni seguenti è, altresì, specificato quali sezioni del modello devono essere compilate dai contribuenti che esercitano l'attività in forma di impresa e quali dai contribuenti che la esercitano in via autonoma.

In particolare, nel modello sono presenti sia il quadro F che il quadro G, per gli elementi contabili, che devono essere compilati, alternativamente, a seconda che il contribuente eserciti l'attività in forma di impresa o di lavoro autonomo.

A completamento di quanto già specificato nelle "Istruzioni Parte generale", posto che l'individuazione dell'attività prevalente deve, comunque, essere effettuata nell'ambito di attività appartenenti alla medesima tipologia reddituale, si fornisce la seguente precisazione.

In particolare, si chiarisce che i contribuenti che esercitano professionalmente ovvero in forma di impresa, l'attività sopra indicata e una seconda attività, devono compilare due distinti modelli se quest'ultima non appartiene alla medesima categoria reddituale nella quale è stata qualificata l'attività di cui allo studio in oggetto e risulta approvato il relativo studio di settore.

Lo studio di settore VK23U è stato approvato con decreto ministeriale del 28 dicembre 2012.

2. CAUSE DI ESCLUSIONE

Per le cause di esclusione degli studi di settore, si rimanda a quanto riportato nella parte generale, unica per tutti i modelli.

In particolare, per il presente studio si precisa che, ai fini della verifica del limite di esclusione dalla applicazione degli studi di settore, i ricavi delle imprese interessate alla sua compilazione, vanno incrementati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali, valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del TUIR.

3. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:

- in alto a destra, il codice fiscale;
- negli appositi spazi, il comune e la provincia di domicilio fiscale.

Altre Attività

In questa sezione, va barrata l'apposita casella nel caso in cui il contribuente:

- svolga anche un'attività di lavoro dipendente, a tempo pieno o a tempo parziale;
- sia pensionato;
- svolga anche altre attività professionali e/o d'impresa.

Tale sezione non va compilata qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.

Altri dati

In questa sezione vanno indicati:

- l'anno in cui il contribuente ha effettivamente iniziato l'attività, a prescindere dall'eventuale iscrizione all'albo professionale;
- la categoria reddituale nella quale è stata inquadrata l'attività esercitata con l'adozione del presente codice Ateco 2007: 71.12.20, riportando nella relativa casella, il codice **1**, se si tratta di reddito d'impresa ed il codice **2**, se si tratta, invece, di reddito di lavoro autonomo.

Il dato riguardante l'anno di inizio dell'attività deve essere fornito facendo riferimento alla dichiarazione di inizio attività, presentata all'Amministrazione Finanziaria.

L'informazione riguardante l'anno di inizio dell'attività va fornita anche qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.

ATTENZIONE

Si fa presente che, nel frontespizio, vengono richieste ulteriori informazioni relative alle fattispecie previste dall'art. 10, commi 1 e 4, della legge 146 del 1998.

In particolare deve essere indicato:

- nel **primo campo**
 - il **codice 1**, se l'attività è iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d'imposta. Il codice 1 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia cessata il 4 marzo 2014 e nuovamente iniziata il 18 luglio 2014;
 - il **codice 2**, se l'attività è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2014 e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 4 ottobre 2013 e nuovamente iniziata il 14 febbraio 2014). Lo stesso codice dovrà essere utilizzato anche se l'attività è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2015 e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 15 settembre 2014 e nuovamente iniziata il 27 gennaio 2015);
 - il **codice 3**, se l'attività è iniziata, nel corso del periodo d'imposta, come mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale. A titolo esemplificativo, devono comunque ritenersi "mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti" le seguenti situazioni di inizio di attività derivante da:
 - acquisto o affitto d'azienda;
 - successione o donazione d'azienda;
 - operazioni di trasformazione;
 - operazioni di scissione e fusione d'azienda;
 - il **codice 4**, se il periodo d'imposta è diverso da dodici mesi;
 - il **codice 5**, se l'attività è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014 e non è stata successivamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione. Il codice 5 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia stata cessata definitivamente il 16 settembre 2014; analogamente, dovrà essere utilizzato lo stesso codice anche qualora l'attività sia stata cessata il 16 marzo 2014 e venga nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, il 21 novembre 2014.

Si precisa, inoltre, che le ipotesi di "inizio/cessazione attività" (codici 1 e 2), di "mera prosecuzione dell'attività" (codice 3), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente. Il requisito della omogeneità sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività, ovvero i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore;

- nel **secondo campo**, con riferimento alle ipotesi previste ai codici 1, 2, 3 e 5, il numero complessivo dei mesi durante i quali si è svolta l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si precisa a tal fine che si considerano pari ad un mese le frazioni di esso uguali o superiori a 15 giorni. Nel caso, ad esempio, di un'attività d'impresa esercitata nel periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 14 novembre 2014, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 10. Nell'ipotesi prevista dal codice 4 occorre, invece, indicare il numero dei mesi di durata del periodo d'imposta. Se, ad esempio, il periodo d'imposta inizia in data 1° febbraio 2014 e termina in data 31 dicembre 2014, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 11.

Imprese multiattività

Tale prospetto deve essere compilato esclusivamente dai soggetti che esercitano due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore, relativo all'attività prevalente, supera il 30 % dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Esempio.

– Ricavi derivanti dall'attività X (studio VMXX)	100.000 (18%)
– Ricavi derivanti dall'attività Y (studio VMXX)	200.000 (36%)
– Ricavi derivanti dall'attività Z (studio VDXX)	<u>250.000 (46%)</u>
Totale ricavi	550.000

Il contribuente, in tale ipotesi, dovrà compilare il modello dei dati rilevanti per l'applicazione dello studio di settore VMXX, con l'indicazione dei dati (contabili ed extracontabili) riferiti all'intera attività d'impresa esercitata. Nel presente prospetto, però, occorrerà indicare al rigo 1, il codice dello studio "VMXX" e i ricavi pari a 300.000; mentre al rigo 2 il codice studio "VDXX" e i ricavi pari a 250.000.

Nel calcolo della verifica della predetta quota del 30% devono essere considerati i ricavi derivanti dalle attività dalle quali derivino oggi o ricavi fissi (indicati nel rigo 5 del prospetto). In tale rigo devono, infatti, essere indicati i ricavi delle attività per le quali si percepiscono oggi o ricavi fissi considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni.

Esempio.

– Ricavi derivanti dall'attività X (studio VMXX)	100.000 (18%)
– Ricavi derivanti dall'attività Y (studio VMXX)	200.000 (36%)
– Ricavi fissi netti	<u>250.000 (46%)</u>
Totale ricavi	550.000

Anche in tal caso il soggetto sarà tenuto alla compilazione del prospetto.

Tale prospetto può comunque essere compilato anche se i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti non superano il 30% dei ricavi complessivi. La relativa compilazione, infatti, comporta effetti anche in merito al posizionamento di alcuni indicatori di coerenza economica finalizzati a contrastare possibili situazioni di non corretta indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Di seguito vengono descritte le modalità di compilazione. In particolare, indicare:

- nel **rigo 1**, il codice e i ricavi derivanti dalle attività rientranti nello studio di settore (studio prevalente) riferito al presente modello;
- nel **rigo 2**, i codici degli studi e i relativi ricavi, in ordine decrescente, derivanti dalle altre attività soggette ad altri studi di settore (studi secondari);
- nel **rigo 3**, l'ammontare dei ricavi derivanti dalle altre attività soggette a studi di settore (altri studi secondari), non rientranti nei rigi 1 e 2;
- nel **rigo 4**, i ricavi derivanti dalle altre attività non soggette a studi di settore (es. parametri);
- nel **rigo 5**, i ricavi derivanti dalle attività per le quali si percepiscono oggi o ricavi fissi, al netto del prezzo corrisposto al fornitore. Si tratta, ad esempio:
 - degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
 - dei ricavi derivanti dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede e ricariche telefoniche, schede e ricariche prepagate per la visione di programmi pay per-view, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, lotto;
 - dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

L'importo da indicare nel presente prospetto nel campo "Ricavi" è costituito dalla sommatoria dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d), e) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, degli altri proventi considerati ricavi (ad esclusione di quelli di cui all'art. 85, lett. f) del Tuir) nonché delle variazioni delle rimanenze relative ad opere forniture e servizi di durata ultrannuale (al netto di quelle valutate al costo) riferiti allo studio di settore indicato nel corrispondente campo.

Pertanto, l'importo da indicare nel campo "Ricavi" corrisponde alla descrizione degli importi previsti nei rigi F01 + F02 (campo 1) – F02 (campo 2) + [F07 (campo 1) – F07 (campo2)] – [F06 (campo 1) – F06 (campo2)] del quadro F degli elementi contabili.

3. QUADRO A – PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività.

Per la compilazione del "numero giornate retribuite" del personale addetto all'attività si dovrà fare riferimento, per i soggetti indicati nei modelli di denuncia inviati all'Ente Previdenziale, al numero complessivo di giornate retribuite desumibile in quelli relativi al periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello (negli altri casi si farà riferimento ai registri e ad altra documentazione in materia).

Ad esempio, un dipendente, con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e, per entrambi i rapporti di lavoro, deve essere indicato il relativo numero delle giornate retribuite.

In relazione alle tipologie di personale addetto all'attività, per le quali viene richiesto di indicare il "numero", è necessario fare riferimento alle unità di personale presenti al termine del periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello.

Si precisa che non devono essere indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Inoltre, non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

ATTENZIONE

Le informazioni relative all'attività inerente la qualifica di socio amministratore devono essere fornite in corrispondenza del rigo "Soci amministratori" indipendentemente dalla natura del relativo rapporto intrattenuto con la società (collaborazione coordinata e continuativa, lavoro dipendente, altri rapporti). Tali informazioni non devono essere riportate negli altri rigi del presente quadro.

Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del TUIR devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma.

Si fa presente, inoltre, che il personale distaccato presso altre imprese deve essere indicato tra gli addetti all'attività dell'impresa distaccataria e non tra quelli dell'impresa distaccante.

In particolare, indicare:

- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli di denuncia relativi al periodo di imposta cui si riferisce il presente modello;
- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, agli assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito e al personale con contratto di somministrazione di lavoro, determinato nel seguente modo:
 - per i dipendenti a tempo parziale, anche se assunti con contratto di inserimento o con contratto a termine, per gli assunti con contratto di lavoro ripartito, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, conformemente a quanto comunicato all'Ente Previdenziale relativamente al periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello. Con riferimento alle denunce telematiche UNIEMENS inviate all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, il numero delle giornate retribuite deve essere determinato moltiplicando per sei e dividendo per cento il numero complessivo delle settimane utili comunicate nel periodo d'imposta per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche;

- per i dipendenti a tempo pieno assunti con contratto di inserimento o con contratto a termine, desumendolo dai modelli di denuncia relativi al periodo di imposta cui si riferisce il presente modello;
 - per il personale con contratto di somministrazione di lavoro, dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate, desumibile dalle fatture rilasciate dalle agenzie di somministrazione;
- nel **rigo A03**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente per il contribuente;
- nel **rigo A04**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;

Personale addetto all'attività di lavoro autonomo

- nel **rigo A05**, nella **prima colonna**, il numero dei soci o associati che prestano attività nella società o nell'associazione (nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni). Nella **seconda colonna**, in percentuale e su base annua, il tempo dedicato all'attività prestata dai soci o associati nella società o nell'associazione rispetto a quello complessivamente dedicato alla medesima attività artistica o professionale svolta in forma individuale o associata.

La percentuale da indicare è pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci o associati.

Per maggiore chiarezza si riportano i seguenti esempi:

- un'associazione professionale è composta da due associati X e Y, di cui X svolge l'attività esclusivamente nell'associazione e Y, oltre a prestare la propria attività nell'associazione, svolge anche in proprio la medesima attività professionale. Se si ipotizza che Y presta nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla propria attività professionale, la percentuale da riportare nella seconda colonna è pari a 150, risultante dalla somma di 100 (relativa all'associato che svolge l'attività professionale esclusivamente nell'associazione) e 50 (relativa all'associato che svolge per l'associazione un'attività, in termini di tempo, pari al 50% della propria attività professionale complessiva);
- un'associazione professionale è composta da tre associati, di cui uno soltanto svolge la propria attività professionale esclusivamente nell'associazione. Per gli altri due associati il tempo dedicato all'attività lavorativa nell'associazione è, in rapporto alla propria attività professionale complessiva, rispettivamente del 50% e del 70%. La percentuale da indicare nella seconda colonna è, quindi, 220, derivante dalla somma delle percentuali di lavoro complessivamente prestato nell'associazione su base annua dai tre associati (100+50+70);

Personale addetto all'attività di impresa

- nel **rigo A06**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione e dei soggetti che partecipano agli utili dell'impresa in base a contratti di cointeressenza con apporto di opere e servizi, di cui all'art. 2554 del codice civile;
- nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero dei soci amministratori;
- nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero dei soci non amministratori. In tale rigo non devono essere indicati i soci che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci devono essere indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
- nei **rigli A06, A07, A08 e A10**, nella **seconda colonna**, la somma delle percentuali dell'apporto di lavoro prestato dai soggetti indicati nella prima colonna del medesimo rigo. Tali percentuali devono essere determinate utilizzando come parametro di riferimento l'apporto di lavoro fornito da un dipendente che lavora a tempo pieno per l'intero periodo d'imposta. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125, risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari. Per maggiori approfondimenti sulle modalità di indicazione della percentuale relativa a detto apporto di lavoro, si rinvia alle istruzioni riportate al paragrafo 7.4.2 della circolare n. 32/E del 21/06/2005 e al paragrafo 5.1 della circolare n. 23/E del 22/06/2006;
- nel **rigo A09**, nella **seconda colonna**, la percentuale dell'apporto di lavoro prestato dai soci amministratori per l'attività inerente tale qualifica, nonché per le ulteriori attività prestate da tali soggetti nel medesimo ambito societario, diverse da quelle inerenti la qualifica di amministratore, per le quali non è previsto un corrispettivo. Si precisa che la percentuale è pari al rapporto tra l'apporto di lavoro effettivamente prestato per lo svolgimento del totale delle attività sopra dette e quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello. La percentuale da indicare deve essere pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci amministratori eventualmente presenti. Per maggiori approfondimenti sulle modalità di indicazione della percentuale relativa a detto apporto di lavoro, si rinvia alle istruzioni riportate al paragrafo 7.4.2 della circolare n. 32/E del 21/06/2005, al paragrafo 5.1 della circolare n. 23/E del 22/06/2006, al paragrafo 10.2 della circolare n. 44/E del 29/05/2008, al paragrafo 6.1 della circolare n. 34/E del 18/06/2010, ai paragrafi 2.3 e 5.1 della circolare n. 30/E del 28/06/2011 e ai paragrafi 2.5 e 5.2 della circolare n. 30/E del 11/07/2012;
- nel **rigo A11**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che devono essere indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei rigli precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01;

Altre informazioni

- nel **rigo A12**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono l'attività per il contribuente, desumibile dai modelli di denuncia relativi al periodo di imposta cui si riferisce il presente modello. Si precisa che tale dato deve essere già stato indicato nei precedenti rigli relativi ai dipendenti. Come già chiarito in tali rigli per i lavoratori dipendenti a tempo parziale, nel caso di apprendisti con contratto a tempo parziale, con riferimento alle denunce telematiche UNIAMENS inviate all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, tale numero deve essere determinato moltiplicando per sei il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche.

5. QUADRO B – UNITÀ LOCALI DESTINATE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale, utilizzata per l'esercizio dell'attività. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.

I dati da indicare sono quelli riferiti a tutte le unità locali utilizzate nel corso del periodo d'imposta, indipendentemente dalla loro esistenza alla data di chiusura del periodo d'imposta. Nel caso in cui nel corso del periodo d'imposta si sia verificata l'apertura e/o la chiusura di una o più unità locali, nelle note esplicative, contenute nella procedura applicativa GE.RI.CO., dovrà essere riportata tale informazione con l'indicazione della data di apertura e/o di chiusura.

Per indicare i dati relativi a più unità locali, è necessario compilare un apposito quadro B per ciascuna di esse.

In particolare, indicare:

- nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività;
- in corrispondenza di "**Progressivo unità locale**", il numero progressivo di ciascuna delle unità locali di cui sono indicati i dati, barrando la casella corrispondente;
- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, il canone di locazione annuo relativo all'unità locale destinata all'esercizio dell'attività, come risultante dal contratto (comprese eventuali rivalutazioni e maggiorazioni), nonché le spese condominiali relative alla predetta unità;
- nel **rigo B04**, le spese addebitate al contribuente interessato alla compilazione del modello se la struttura in cui svolge l'attività e per la quale sta fornendo le informazioni è di terzi (ad esclusione degli studi associati) ed il contribuente vi svolge l'attività utilizzandone i servizi e/o i mezzi. Vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le spese periodicamente addebitate da una società di servizi per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il contribuente, interessato alla compilazione del modello, si avvale;
- nel **rigo B05**, le spese sostenute se la struttura in cui viene svolta l'attività e per la quale si stanno fornendo le informazioni è una struttura polifunzionale in cui operano più contribuenti che svolgono la medesima o una diversa attività e ripartiscono tra loro, una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo dell'unità immobiliare, per i servizi di segreteria, ecc.).

Per maggior chiarimento, si riportano i seguenti esempi:

- geometra e disegnatore, che svolgono la propria attività in una unità locale di proprietà di terzi, ripartendo le spese sostenute (locazione dell'immobile, pulizia dei locali, segretaria che presta lavoro per entrambi i professionisti, ecc.);
- geometra e disegnatore, che svolgono la propria attività in un immobile di proprietà del primo. Il geometra (proprietario dell'immobile), al quale sono intestate le utenze telefoniche, ecc., ed i servizi accessori, addebita, periodicamente, parte delle spese sostenute al disegnatore (spese di locazione dell'immobile per la parte utilizzata da quest'ultimo, spese sostenute per le utenze telefoniche, per il riscaldamento, ecc.);

ATTENZIONE

Le spese sostenute per la locazione e quelle condominiali relative ai locali, pattuite unitariamente ad altri servizi, senza un diretto corrispettivo, qualora risultino comprese negli importi indicati nei rigi B04 e B05, vanno incluse anche in quelle indicate nel rigo G07 del quadro G ovvero nel rigo F15 del quadro F, relativi, rispettivamente, agli elementi contabili.

Qualora, invece, le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali siano fatturate in maniera distinta, vanno indicate esclusivamente nel rigo B03.

- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dell'unità locale destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività, anche se all'interno della propria abitazione;
- nel **rigo B07**, barrando la relativa casella, se l'immobile è utilizzato promiscuamente come abitazione e come luogo di esercizio dell'attività. Al riguardo, si precisa che, in tale ipotesi, i dati da indicare nei rigi precedenti devono riferirsi alla parte dell'immobile destinata effettivamente all'esercizio dell'attività.

6. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste alcune informazioni che caratterizzano le concrete modalità di svolgimento dell'attività.

In particolare, indicare:

Tipologia dell'attività

- nei **rigi** da **D01** a **D28**, in relazione a ciascuna tipologia di attività elencata:
- nella **prima colonna**, il numero degli incarichi svolti nel periodo d'imposta o in periodi di imposta precedenti, anche se non ultimati nel corso dell'anno, per i quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel periodo d'imposta (in caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo), ovvero il numero delle prestazioni effettuate (in caso di esercizio di attività d'impresa);
- nella **seconda colonna**, la percentuale dell'attività derivante dagli incarichi o dalle prestazioni indicati/e nella prima colonna, in rapporto all'attività complessivamente realizzata e che dunque, nel periodo d'imposta, ha generato compensi o ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Il totale delle percentuali indicate nella seconda colonna dei rigi da D01 a D28, deve risultare pari a 100;
- nella **terza colonna**, il numero degli incarichi, in caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo, per i quali, nel periodo d'imposta, sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali);
- nella **quarta colonna**, la percentuale dei compensi derivanti dai soli incarichi, indicati nella terza colonna, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nel periodo d'imposta.

A tal fine, si precisa che, per incarico, si deve intendere l'attività prestata a favore di un cliente per il quale il professionista ha ricevuto un compenso, anche a titolo di acconto e/o saldo. Se per un incarico, sono stati pagati più acconti nell'anno, gli stessi andranno sommati, al fine di determinare la percentuale di compensi afferenti lo stesso incarico.

Nel caso in cui per lo stesso cliente, a fronte di incarichi diversi, il professionista abbia emesso un'unica parcella, andranno compilati i righi del quadro D corrispondenti alle diverse tipologie di incarichi evidenziati nella parcella stessa e andranno considerati i relativi compensi, riportati nella stessa.

Si precisa, inoltre, che nella terza e nella quarta colonna dei righi da D01 a D28 non vanno indicati gli incarichi, iniziati e conclusi nel periodo di imposta, per i quali, dunque, sono stati percepiti uno o più acconti ed un saldo finale nello stesso periodo di imposta.

Pertanto, per un incarico iniziato e concluso nel corso del periodo di imposta, per il quale il contribuente ha percepito un acconto nel mese di marzo, un altro acconto nel mese di settembre ed il saldo finale nel mese di dicembre, occorrerà compilare esclusivamente la prima colonna (indicando "1") e la seconda colonna (indicando la percentuale sui compensi derivanti da detto incarico, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nel periodo di imposta).

A titolo esemplificativo:

Un professionista nell'ambito dei servizi di progettazione di ingegneria integrata (supponendo lo svolgimento dell'attività in forma di lavoro autonomo) emette una parcella ad un suo cliente contenente le seguenti specificazioni:

- studio di fattibilità tecnico-economica: saldo di euro 2.000;
- progettazione preliminare di un fabbricato rurale (valore dell'opera di circa euro 30.000): euro 1.500;
- progettazione esecutiva di una villa (valore dell'opera di circa euro 300.000): tre acconti da euro 500 ciascuno.

Ipotizzando che siano gli unici incarichi per i quali il contribuente ha ricevuto compensi nel periodo d'imposta, per un totale complessivo di euro 5.000, si dovrà indicare:

– nel **rigo D01** (Indagini preliminari, valutazione d'impatto ambientale, ricerca di finanziamenti e/o studi di fattibilità tecnico - economica):

- prima colonna, il numero "1";
- seconda colonna, la percentuale "40,00";
- terza colonna, il numero "1";
- quarta colonna, la percentuale "40,00";

– nel **rigo D03** (Progettazione preliminare di opere private (importo opere fino a euro 51.646,00)):

- prima colonna il numero "1";
- seconda colonna la percentuale del "30,00".

– nel **rigo D08** (Progettazione esecutiva di opere private (importo opere oltre euro 258.228,00)):

- prima colonna il numero "1";
- seconda colonna la percentuale "30,00" (relativa alla somma dei tre acconti per un totale di euro 1.500);
- terza colonna il numero "1";
- quarta colonna la percentuale "30,00".

Al fine di individuare, con maggiore precisione, la percentuale dei compensi derivanti dalla specifica tipologia di incarico, la compilazione dei campi relativi alla seconda e quarta colonna dei righi da D01 a D28, va effettuata inserendo anche le frazioni decimali (di seguito alla virgola), arrotondate alla seconda cifra decimale.

L'arrotondamento deve essere effettuato riguardando la terza cifra decimale; se questa è compresa tra 0 e 4, l'arrotondamento si esegue per difetto; se, invece, è compresa tra 5 e 9, l'arrotondamento va effettuato per eccesso.

In particolare, con riferimento ai righi da D03 a D08 (progettazione di opere private) e da D11 a D13 (direzione lavori di opere private), il numero degli incarichi o delle prestazioni, in relazione alle singole tipologie individuate, e la percentuale dell'attività derivante dai predetti incarichi o prestazioni deve essere indicata per ciascuna fascia di valore individuata.

In relazione al rigo D25, si precisa, invece, che, nella prima colonna, deve essere indicato il numero degli studi professionali o delle strutture con i quali si collabora stabilmente, e, nella seconda colonna, la percentuale dell'attività derivante da tali collaborazioni, in rapporto all'attività complessivamente realizzata. Nel presente rigo vanno comprese anche le ipotesi in cui i relativi compensi o ricavi ovvero incrementi di rimanenze non sono corrisposti dal cliente finale, ma dal professionista o dalla struttura con i quali si collabora stabilmente e non è, quindi, possibile distinguere le singole prestazioni professionali, come dettagliate negli altri righi della presente sezione;

– nel **rigo D29**, il numero totale degli incarichi svolti o delle prestazioni effettuate nel periodo d'imposta o in periodi di imposta precedenti, anche se non ultimati nel corso dell'anno, per i quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, o ricavi, nel periodo d'imposta.

Il numero totale degli incarichi o delle prestazioni indicati in questo rigo deve essere uguale al totale degli incarichi o delle prestazioni già indicati nella prima colonna dei righi da D01 a D28;

– nei **righi da D30 a D33**, con riferimento agli incarichi o alle prestazioni indicati nel rigo D29, vanno specificati, in particolare:

- nel **rigo D30**, il numero degli incarichi o delle prestazioni iniziati/e in periodi di imposta precedenti e non ancora completati/e nel corso del periodo d'imposta;
- nel **rigo D31**, il numero degli incarichi o delle prestazioni iniziati/e in periodi di imposta precedenti e completati/e nel corso del periodo d'imposta;
- nel **rigo D32**, il numero degli incarichi o delle prestazioni iniziati/e e completati/e nel corso del periodo d'imposta;
- nel **rigo D33**, il numero degli incarichi o delle prestazioni iniziati/e nel corso del periodo d'imposta e non ancora completati/e;

Macroaree specialistiche

– nei **rigli D34, D38 e D40**, per ciascuna delle tre macroaree specialistiche individuate, la percentuale, rispettivamente, dell'attività svolta per quella "civile e ambientale", "industriale" e di "informazione", in rapporto all'attività complessiva e che, nel periodo d'imposta, ha dunque generato compensi o ricavi ovvero incrementi di rimanenze.

Il totale delle percentuali indicate nei rigli D34, D38 e D40 deve risultare pari a 100.

In particolare, nei **rigli D35, D36 e D37**, per la macroarea "civile e ambientale", nel **rigo D39**, per quella "industriale" e nel **rigo D41**, per quella di "informazione", specificare la relativa percentuale di attività effettuata nel periodo di imposta;

Tipologia della clientela

– nei **rigli da D42 a D48**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale di attività svolta in rapporto all'attività complessivamente realizzata e che pertanto, nel periodo d'imposta, ha generato compensi o ricavi ovvero incrementi di rimanenze.

Il totale delle percentuali indicate nei rigli da D42 a D48 deve risultare pari a 100;

Localizzazione dell'attività

– nei **rigli** da **D49** a **D55**, per ciascuna localizzazione geografica individuata (territorio nazionale e/o estero), la percentuale dell'attività svolta in rapporto all'attività complessivamente realizzata e che pertanto, nel periodo d'imposta, ha generato compensi o ricavi ovvero incrementi di rimanenze.

Al riguardo, per il territorio nazionale, si precisa che, ai soli fini degli studi di settore, analogamente a quanto indicato nella Tabella "A" allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 (come sostituita dalla legge 9 aprile 1984, n. 61), concernente le elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, nel Nord-Ovest rientrano il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Liguria e la Lombardia; nel Nord Est sono compresi il Veneto, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna; nel Centro rientrano la Toscana, l'Umbria, le Marche e il Lazio; nel Sud sono compresi l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Basilicata, la Calabria e la Puglia; nelle Isole rientrano la Sicilia e la Sardegna.

Il totale delle percentuali indicate nei rigli da D49 a D55 deve risultare pari a 100;

Numerosità dei committenti

– nel **rigo D56**, barrando la relativa casella, l'ipotesi in cui il numero dei committenti per conto dei quali il professionista e/o l'impresa ha svolto l'attività nel corso del periodo d'imposta, è compreso tra 1 e 5;

– nel **rigo D57**, la percentuale di attività effettuata a favore del committente principale in rapporto all'attività complessivamente svolta nel periodo d'imposta.

Se detta percentuale non supera il 50% dell'attività complessiva, il presente rigo non va compilato;

Elementi specifici

– nel **rigo D58**, nella **prima colonna**, il numero dei servizi completi di ingegneria integrata e, nella **seconda colonna**, la percentuale di tali servizi, in rapporto all'attività complessivamente svolta.

Si precisa che questo rigo va compilato esclusivamente qualora vengano prestate, per uno stesso committente, contemporaneamente, più attività, così come individuate nei rigli da D01 a D20 del presente modello;

– nel **rigo D59**, nella **prima colonna**, il numero dei servizi di ingegneria ottenuti da terzi, non committenti dell'opera, e, nella **seconda colonna**, la percentuale di attività conseguita da tali servizi, in rapporto all'attività complessivamente svolta;

– nel **rigo D60**, la percentuale derivante da attività svolta nell'ambito di lavori pubblici, in rapporto all'attività complessivamente effettuata e che, nel periodo d'imposta, dunque ha generato compensi o ricavi ovvero incrementi di rimanenze;

– nel **rigo D61**, la percentuale relativa all'attività di progettazione di opere pubbliche, nell'ipotesi di un contratto di appalto integrato o di project financing, in rapporto all'attività complessiva;

– nel **rigo D62**, nel **primo campo**, il numero delle associazioni temporanee d'impresa di cui si è fatto parte nel corso del periodo d'imposta. Si precisa che l'informazione si riferisce solo alle associazioni temporanee operative nel corso del periodo d'imposta, ancorché tale attività non abbia dato luogo a ricavi nell'esercizio; nel **secondo campo**, la percentuale di attività realizzata attraverso la partecipazione ad associazioni temporanee d'impresa, in rapporto all'attività complessiva e che, nel periodo d'imposta, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze;

– nel **rigo D63**, l'ammontare delle spese sostenute in relazione a servizi di ingegneria affidati a terzi;

– nel **rigo D64**, l'ammontare delle spese sostenute per servizi di stampa, incluse quelle relative a servizi di plotteraggio ed eliografie. In questo rigo non devono essere indicate le spese di copisteria e fotocopie;

– nel **rigo D65**, esclusivamente da parte dei contribuenti che svolgono l'attività in forma di lavoro autonomo, l'ammontare complessivo delle somme corrisposte a terzi per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionali, direttamente afferenti l'attività professionale e artistica. Si precisa, in proposito, che le somme del presente rigo devono essere indicate, altresì, nel rigo G07 – "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" del quadro G degli Elementi contabili;

– nel **rigo D66**, l'ammontare complessivo degli importi corrisposti ad imprese per prestazioni di servizi direttamente afferenti l'attività professionale e artistica. Detti importi devono essere indicati, altresì, nel rigo G07 – "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" del quadro G degli Elementi contabili, oppure nel rigo F15 – "Costo per la produzione di servizi" del quadro F degli Elementi contabili;

– nel **rigo D67**, il numero complessivo delle Dichiarazioni di Inizio Attività (DIA) e/o Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA), presentate nel periodo d'imposta agli Uffici tecnici comunali;

– nel **rigo D68**, le ore settimanali dedicate all'esercizio dell'attività;

– nel **rigo D69**, il numero complessivo delle settimane dedicate all'attività nel corso del periodo d'imposta.

Nel caso di attività esercitata in forma associata, nei rigli D68 e D69 va indicata la somma dei dati riferiti a ciascun associato; in caso di attività d'impresa, nei rigli D68 e D69, va indicata la somma dei dati riferiti al titolare e al personale non dipendente, riportato nei rigli da A06 a A10 del quadro A – Personale addetto all'attività;

Modalità organizzativa**Attività esercitata a titolo individuale**

– nei **rigli** da **D70** a **D72**, barrando le relative caselle, la modalità organizzativa con cui il contribuente esercita la propria attività.

Si precisa al riguardo, che:

- per "studio proprio (compreso l'uso promiscuo dell'abitazione)", si deve intendere l'ipotesi in cui il contribuente esercita la propria attività utilizzando uno studio proprio, nonché quella di un uso promiscuo della propria abitazione;
- per "studio in condivisione con altri professionisti", si deve intendere l'ipotesi in cui il contribuente esercita la propria attività utilizzando uno studio in cui operano più soggetti che svolgono la medesima o una diversa attività e ripartiscono, tra loro, una parte o la totalità delle spese sostenute, senza essere legati da un rapporto di associazione;
- per "attività svolta presso altri studi e/o strutture di terzi", si deve intendere l'ipotesi in cui il professionista esercita la propria attività esclusivamente presso altri studi e/o strutture di terzi, cui fattura prevalentemente le proprie prestazioni professionali.

Attività esercitata in forma collettiva

Qualora il presente modello, invece, sia presentato da un'associazione tra professionisti, indicare:

- nel **rigo D73**, il **codice 1**, se l'associazione è composta da professionisti che operano nell'ambito della stessa disciplina, ovvero il **codice 2**, se l'associazione è composta da professionisti che operano nell'ambito di discipline diverse.
- nei **rigli** da **D74** a **D76**, barrando la relativa casella, se il contribuente esercita la propria attività con una delle modalità organizzative elencate.

Attività svolta nell'ambito di un'associazione professionale e/o in ambito societario (da compilare solo da parte di contribuenti che, oltre ad esercitare a titolo individuale, partecipano anche ad un'associazione tra professionisti e/o sono anche soci di una società che opera nel settore dei servizi di ingegneria)

La presente sezione deve essere compilata solo dai contribuenti che, oltre all'attività professionale svolta individualmente, partecipano anche ad un'associazione tra professionisti.

In particolare, indicare:

- nel **rigo D77**, le ore settimanali dedicate all'esercizio dell'attività svolta nell'ambito di un'associazione professionale e/o in ambito societario;
- nel **rigo D78**, il numero complessivo delle settimane dedicate all'attività nel corso del periodo d'imposta, nell'ambito di un'associazione professionale e/o in ambito societario;

Prodotti in corso di lavorazione e finiti (da compilare nel caso si svolga l'attività in forma d'impresa)

- nel **rigo D79**, il valore delle esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione e servizi di durata non ultrannuale (di propria promozione o su commessa), valutate in base alle spese sostenute ai sensi dell'art. 92, comma 6, del TUIR.

In particolare, devono essere indicati i costi per i lavori in corso valorizzati all'inizio del periodo d'imposta e sostenuti nel periodo d'imposta precedente. Tali costi afferiscono a lavori in corso promossi direttamente dall'impresa e/o eseguiti su commessa di durata inferiore a 12 mesi (a cavallo tra due esercizi);

- nel **rigo D80**, il valore delle rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi di durata non ultrannuale (di propria promozione o su commessa), valutate in base alle spese sostenute ai sensi dell'art. 92, comma 6, del TUIR.

In particolare, devono essere indicati i costi sostenuti per i lavori in corso al termine del periodo d'imposta, promossi direttamente dall'impresa e/o eseguiti su commessa di durata inferiore a 12 mesi (a cavallo tra due esercizi);

- nel **rigo D81**, il valore delle esistenze iniziali relative esclusivamente ai prodotti finiti.

Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo deve essere compreso anche nel valore del rigo F12 – "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)" del quadro F – Elementi contabili.

In particolare, deve essere indicato il costo sostenuto per i lavori ultimati, direttamente realizzati dall'impresa, ovvero non eseguiti su commessa (ad esempio, edifici e opere ultimate, risultanti a esistenze all'inizio del periodo di imposta e, quindi, realizzati con costi sostenuti in anni precedenti);

- nel **rigo D82**, il valore delle rimanenze finali relative esclusivamente ai prodotti finiti.

Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo deve essere compreso anche nel valore del rigo F13 – "Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)" del quadro F - Elementi contabili.

In particolare, deve essere indicato il costo sostenuto per lavori completati e promossi dalla stessa impresa interessata alla compilazione del presente modello e, cioè, non eseguiti su commessa (ad esempio, edifici o opere ultimate, presenti come rimanenze alla chiusura del periodo d'imposta);

Spese ed oneri non afferenti la produzione (da compilare nel caso si svolga l'attività in forma d'impresa)

- nel **rigo D83**, le spese per il personale dipendente non direttamente impiegato nella produzione e non imputate ad incremento del valore delle rimanenze finali ai sensi dell'art. 92 del TUIR o ad incremento di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutati a costo, ai sensi dell'art. 93, comma 5, del TUIR (es. spese di segreteria).

Si precisa che tali spese devono essere già state indicate nel rigo F19 – "Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa" del quadro F – Elementi contabili.

Si precisa, altresì, che, per le società di persone, in tale rigo non vanno considerati gli importi relativi ai compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (rigo F19, campo 5, del quadro F – Elementi contabili);

- nel **rigo D84**, gli interessi e gli oneri finanziari non imputati ad incremento del valore delle rimanenze finali ai sensi dell'art. 92 del TUIR o a incremento di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutati a costo ai sensi dell'art. 93, comma 5, del TUIR.

Si precisa che tali spese devono essere già state indicate nel rigo F25 – "Interessi e altri oneri finanziari" del quadro F – Elementi contabili;

- nel **rigo D85**, altri costi ed oneri, diversi da quelli di cui ai rigli precedenti (D83 e D84), non imputati ad incremento del valore delle rimanenze finali ai sensi dell'art. 92 del TUIR o a incremento di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutati a costo ai sensi dell'art. 93, comma 5, del TUIR (ad esempio, spese per servizi amministrativi, spese di vendita, costi di ricerca e sviluppo, ecc.).

Si precisa che tali costi e oneri devono già essere stati inclusi nei rigli F15, F16, F17, F20 (campo 2), F22 (campo 2) e F22 (campo 3) del quadro F – Elementi contabili. Si chiarisce, altresì, che, per le società di capitali, in tale rigo non devono essere considerati gli importi relativi ai compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (rigo F16, campo 2, del quadro F – Elementi contabili).

7. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nelle istruzioni Parte generale, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal T.U.I.R. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del T.U.I.R. Inoltre, si precisa che i dati devono essere indicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni di questo quadro, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello Unico 2015 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

I soggetti che nei periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012 e/o in quelli precedenti tale annualità, si sono avvalsi del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o del regime dei contribuenti "minimi", previsto dai commi da 96 a 117 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 devono fare attenzione a fornire alcuni dati contabili, da indicare nel presente quadro F, e non devono tenere conto degli effetti derivanti dal principio di cassa, applicato nei periodi di imposta precedenti e correlato al citato regime. In particolare, i dati relativi alle variabili rilevanti per la determinazione del cluster o per la stima dei ricavi (per l'individuazione delle quali si rimanda al contenuto delle Note Tecniche e Metodologiche degli studi di settore, disponibili anche sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it), devono essere indicati in modo da consentire la corretta applicazione degli studi di settore anche nei confronti di tali soggetti. A tal fine, ad esempio, il costo del venduto da considerare per la stima dei ricavi dovrà coincidere con il costo effettivamente sostenuto per l'acquisto dei beni o servizi da cui originano i ricavi dichiarati dal contribuente. Il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali, da indicare nel quadro F, di conseguenza, dovrà essere determinato in relazione alle merci effettivamente giacenti nel magazzino, anche se i relativi costi, sulla base delle disposizioni previste dal regime dei "minimi", sono stati dedotti integralmente nel periodo di imposta di acquisto. Tale voci dovranno essere indicate al netto dell'IVA esposta in fattura.

Per un approfondimento si rinvia ai chiarimenti indicati nelle "Istruzioni Parte generale" punto 4.2.

In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

- nel **rigo F00**, barrando la casella "Contabilità ordinaria per opzione", se il contribuente, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 66 del T.U.I.R., ha optato per il regime ordinario
- nel **rigo F01**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del T.U.I.R. cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Ai sensi dell'art. 57 e del comma 2 dell'art. 85 del T.U.I.R., si comprende tra i ricavi anche il valore normale dei predetti beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, oppure assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda;
- dei ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi, che vanno indicati nel rigo F08 alle cui istruzioni si rimanda;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi, che vanno indicate nel rigo F02.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (da indicare nel rigo F05);

- nel **rigo F02**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 85 del T.U.I.R., evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. f) del menzionato comma 1 dell'art. 85 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

- nel **rigo F03**, l'ammontare dei maggiori ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore.

L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195 prevede che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuato a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i ricavi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo F03, deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando, mediante l'apposito mod. F24, il codice tributo "4726", per le persone fisiche, oppure il codice tributo "2118", per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili;

- nel **rigo F04**, gli incrementi relativi ad immobilizzazioni per lavori interni, corrispondenti ai costi che l'impresa ha sostenuto per la realizzazione interna di immobilizzazioni materiali e immateriali;
- nel **rigo F05**, gli altri proventi, compresi quelli derivanti da gestioni accessorie. La gestione accessoria si riferisce ad attività svolte con continuità ma estranee alla gestione caratteristica dell'impresa.

Vanno indicati in questo rigo, ad esempio:

- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 90, comma 1, del T.U.I.R., per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 70, comma 2, del T.U.I.R., per quelli situati all'estero.

Si ricorda che non concorrono alla formazione del reddito imponibile i redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 alle condizioni previste dall'articolo 4, comma 5-octies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

- i canoni derivanti dalla locazione di immobili "strumentali per natura", non suscettibili, quindi, di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. In tale ipotesi, i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
- le royalties, le provvigioni atipiche, i rimborsi di spese;
- la quota assoggettata a tassazione delle plusvalenze realizzate di cui all'art. 86 e 58 del T.U.I.R. e delle sopravvenienze attive di cui all'art. 88 del T.U.I.R. Si ricorda, che in tale rigo va indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi o destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore ovvero destinati ai soci. Devono essere indicate anche le quote delle predette plusvalenze realizzate in esercizi precedenti ed assoggettate a tassazione nel periodo d'imposta in esame. Non devono essere indicate le plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali (queste ultime costituiscono proventi straordinari);
- il recupero dell'incentivo fiscale derivante dall'applicazione del comma 3 bis dell'art. 5 del D.L. n. 78 del 2009 (c.d. Tremonti-ter), nel caso

di cessione dei beni oggetto dell'investimento a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo. Deve essere, inoltre, indicato il recupero della maggiore agevolazione fruita per effetto di contributi in conto impianti percepiti in un esercizio successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento agevolato.

- gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto o aderito a un contratto di rete, nelle ipotesi in cui, ai sensi dall'art. 42, comma 2-quater del decreto legge n. 78 del 2010, nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, la riserva appositamente costituita sia stata utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero sia venuta meno l'adesione al contratto di rete;
- i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte;
- gli altri proventi non altrove classificabili e gli altri componenti positivi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito;

Nel presente rigo, i contribuenti che nel periodo d'imposta successivo intendono avvalersi del regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 75 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, devono indicare la somma algebrica delle quote residue dei componenti positivi e negativi di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, ove sia di segno positivo, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del T.U.I.R.

Analogamente, coloro che nel periodo d'imposta successivo intendono avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono indicare, per la parte eccedente l'ammontare di cinquemila euro, la somma algebrica dei componenti positivi e negativi di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, ove sia di segno positivo, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del T.U.I.R.;

- nel **rigo F06**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93 del T.U.I.R.);
- nel campo interno del rigo F06 deve essere indicato il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, del T.U.I.R., nel testo vigente anteriormente all'abrogazione della norma operata dall'art. 1, comma 70 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale valutazione delle rimanenze finali, ai sensi della citata norma abrogativa, può operarsi con esclusivo riferimento alle opere, forniture e servizi ultrannuali con inizio di esecuzione non successivo al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel campo esterno;
- nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 93 del T.U.I.R.);
- nel campo interno del rigo F07 deve essere indicato il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, del T.U.I.R nel testo vigente anteriormente all'abrogazione della norma operata dall'art. 1, comma 70 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale valutazione delle rimanenze finali, ai sensi della citata norma abrogativa, può operarsi con esclusivo riferimento alle opere, forniture e servizi ultrannuali con inizio di esecuzione non successivo al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel campo esterno;
- nel **rigo F08**, l'ammontare dei ricavi conseguiti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso. Sono considerate attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, quelle riguardanti:
 - la rivendita di carburante;
 - la rivendita di lubrificanti effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;
 - la rivendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
 - la vendita di valori bollati e postali, generi di monopolio, marche assicurative e valori similari, biglietti delle lotterie, gratta e vinci;
 - la gestione di ricevitorie superenalotto, lotto, totocalcio, totogol e simili;
 - la vendita di schede e ricariche telefoniche, schede e ricariche prepagate per la visione di programmi pay per-view, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi;
 - la riscossione bollo auto, canone rai e multe;
- nel **rigo F09**, le esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o a ricavo fisso;
- nel **rigo F10**, le rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o a ricavo fisso;
- nel **rigo F11**, i costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o a ricavo fisso.

ATTENZIONE

Nei righe da F08 a F11 sono richieste alcune informazioni relative alle predette attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso. I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi devono essere indicati in conformità alle modalità seguite nella compilazione del quadro RF o RG del Modello Unico 2015. Detti importi, infatti, variano a seconda della tipologia di contabilizzazione dei valori riguardanti le attività di vendita di generi soggetti ad aggio e/o a ricavo fisso. Conseguentemente, il contribuente che contabilizza i ricavi per il solo aggio percepito, ovvero, al netto del prezzo corrisposto al fornitore, non rileva i costi corrispondenti. Mentre, nell'ipotesi di contabilizzazione a ricavi lordi, sono altresì contabilizzati i relativi costi di acquisizione. Analogo principio vale per i dati relativi alle esistenze iniziali ed alle rimanenze finali.

Con esclusivo riferimento ai generi e alle attività sopra elencate, pertanto, i ricavi e i relativi costi di acquisizione nonché le relative esistenze iniziali e rimanenze finali dovranno essere indicati nel rigo F08 e successivi, con le stesse modalità con cui sono stati contabilizzati. In particolare, il contribuente che ha contabilizzato i ricavi per il solo aggio percepito, ovvero, al netto del prezzo corrisposto al fornitore, dovrà compilare il solo rigo F08 indicandovi tale importo netto.

ATTENZIONE

L'importo indicato nel rigo F08 (al netto dell'importo risultante dai righe F09 + F10 - F11) è utilizzato dal software GERICO al fine di calcolare la quota parte delle variabili dello studio di settore che fa riferimento alle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso per neutralizzare l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

In base a tale neutralizzazione, le variabili utilizzate nell'analisi della congruità presenti nel quadro del personale e degli elementi contabili, annodate nel modello in maniera indistinta, sono utilizzate non più in base al valore che risulta indicato nei rispettivi righe, bensì in base al minor importo che risulta dalla neutralizzazione, secondo le modalità riportate nelle note tecniche e metodologiche dei singoli studi di settore.

Si fa presente che i dati contabili laddove non diversamente indicato devono essere comprensivi degli importi afferenti le attività per le quali si

conseguono aggi o ricavi fissi;

– nel **rigo F12**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, schede e ricariche prepagate per la visione di programmi pay per view, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F13**, il valore delle rimanenze finali relative a:

1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 92, comma 1, del T.U.I.R.);

2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del T.U.I.R.).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, schede e ricariche prepagate per la visione di programmi pay per view, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F14**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, schede e ricariche prepagate per la visione di programmi pay per view, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici.

In particolare, vanno indicati i costi sostenuti nell'anno per l'acquisto di materie prime e semilavorate, di merci (beni finiti per l'edilizia) e per la realizzazione dei lavori di propria promozione affidati a terzi esterni all'impresa (dati in appalto o altre prestazioni di servizi). Non devono essere indicati nel presente rigo i costi sostenuti in relazione a lavori non di propria promozione acquisiti su commessa (cioè acquisiti in appalto) e realizzati mediante la concessione di subappalti (questi ultimi devono essere indicati tra i costi di cui al successivo rigo F15);

– nel **rigo F15**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata. Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi. Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– nel **rigo F16**, campo 1, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

– le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria.

Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio:

- le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
- i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Ires, comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei rimborsi spese;
- la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi che l'impresa ha sostenuto per l'impiego di personale utilizzato in base a contratto di somministrazione di lavoro;

– le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;

– le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;

– non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);

– tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;

– i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e ripara-

zione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F15;

- nel campo 2, l'ammontare delle spese per "compensi" corrisposti ai soci per l'attività di amministratore da parte di società ed enti soggetti all'Ires, comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei rimborsi spese;
- nel **rigo F17**, l'ammontare dei costi sostenuti per l'acquisto di servizi che non sono stati inclusi nei rigi F15 e F16, quali, ad esempio, i costi per compensi a sindaci e revisori, le spese per il riscaldamento dei locali, per pubblicità, servizi esterni di vigilanza, servizi esterni di pulizia, i premi per assicurazioni obbligatorie, per rappresentanza, per manutenzione ordinaria di cui all'art. 102, comma 6, del T.U.I.R., per viaggi, soggiorno e trasferte (ad esclusione di quelle relative al personale da indicare nel rigo F19), costi per i servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie, per spese postali, spese per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti;
- nel **rigo F18**, campo 1, i costi per il godimento di beni di terzi tra i quali:
 - i canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, derivanti dall'utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
 - i canoni di noleggio;
 - i canoni d'affitto d'azienda.

Si precisa che in questo rigo vanno indicati anche i costi sostenuti per il pagamento di royalties, sempreché gli stessi non siano riconducibili ad emolumenti corrisposti al titolare di un brevetto o di una proprietà intellettuale e strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata (da indicare nel rigo F15).

Si ricorda che con riferimento ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R.

Nei campi interni al rigo F18 devono essere indicate i costi (già inclusi nel campo 1 del rigo F18) riguardanti rispettivamente:

- nel **campo 2**, i canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, per beni immobili. Si precisa che, in caso di affitto di azienda, nel presente campo non deve essere indicato il canone di locazione riferito ai beni immobili compresi nel contratto di affitto;
- nel **campo 3**, i canoni di locazione non finanziaria e di noleggio per beni mobili strumentali. Si precisa che, in caso di affitto di azienda, nel presente campo non deve essere indicato il canone di locazione riferito ai beni mobili strumentali compresi nel contratto di affitto;
- nel **campo 4**, i canoni di locazione finanziaria per beni mobili strumentali, ad esclusione delle quote di canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto;
- nel **campo 5**, i canoni di locazione finanziaria per beni mobili strumentali, fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto;
- nel **rigo F19**, campo 1, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione del personale dipendente e assimilato, al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali, compresi quelli versati alla gestione separata presso l'INPS, a carico del dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali per prestazioni di lavoro rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale, dagli apprendisti e dai collaboratori coordinati e continuativi (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ecc.) che abbiano prestato l'attività per l'intero periodo d'imposta o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nel periodo d'imposta, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale:

- di terzi, distaccato presso l'impresa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
- utilizzato in base a contratto di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "spese per acquisti di servizi").

Non vanno indicate dall'impresa distaccante le spese sostenute e riaddebitate alla distaccataria, per il proprio personale distaccato presso quest'ultima;

2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente e assimilato (ad esempio quelle sostenute per i lavoratori autonomi) direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche:

- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nel periodo d'imposta;
- l'ammontare delle spese per "compensi" corrisposti ai soci per l'attività di amministratore da parte di società di persone, comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei rimborsi spese;
- l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro accessorio ai sensi degli artt. 70 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, sostenute mediante l'acquisto di buoni orari (vouchers);
- i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 95, comma 3, del T.U.I.R.. Con riferimento a detta tipologia di costi, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci che provvedono alla deduzione degli importi forfetari di cui all'art. 95, comma 4, del T.U.I.R., devono indicare, in questo rigo, le sole spese effettivamente sostenute. Le eventuali quote dei suddetti importi forfetari, eccedenti le spese effettivamente sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, devono essere indicate nel rigo F23 "Altri componenti negativi".

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer. Si considerano altresì, spese direttamente afferenti all'attività esercitata, quelle sostenute da società di persone per il pagamento dei compensi ai soci amministratori. Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F16 "Spese per acquisti di servizi", quali, ad esempio, quelle per compensi cor-

risposti ai professionisti per la tenuta della contabilità, le spese per compensi corrisposti agli amministratori da parte di società ed enti soggetti all'Ires, o le spese per compensi corrisposti agli amministratori non soci da parte delle società di persone.

Nei campi interni al rigo F19 devono essere indicate le spese (già incluse nel campo 1 del rigo F19) riguardanti rispettivamente:

- nel campo 2, le spese per prestazioni di lavoro rese da lavoratori autonomi, direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente;
- nel campo 3, le spese sostenute per l'impiego di personale di terzi, distaccato presso l'impresa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e le spese sostenute in base a contratto di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "Spese per acquisti di servizi");
- nel campo 4, le spese sostenute per i collaboratori coordinati e continuativi, compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
- nel campo 5, l'ammontare delle spese per "compensi" corrisposti ai soci per l'attività di amministratore da parte di società di persone, comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei rimborsi spese, indipendentemente dalla tipologia di rapporto in essere. Gli importi indicati in questo campo, qualora derivino da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, devono essere indicati anche nel precedente campo 4, secondo quanto previsto dalle relative istruzioni;
- nel **rigo F20**, campo 1, l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 64, comma 2, 102, 102bis e 103 del T.U.I.R. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R.. Si precisa, altresì, che nel presente rigo devono essere indicate anche le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali iscrivibili nella classe BI dell'attivo dello stato patrimoniale.

Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46;

- nel campo 2 del rigo F20, devono essere indicate le quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali, comprese le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46 (già incluse nel campo 1 del rigo F20);
- nel **rigo F21**, l'ammontare delle quote di accantonamento a fondi rischi e altri accantonamenti, ad esclusione di quelli aventi caratteristiche di natura straordinaria (da indicare nel rigo F27 Oneri straordinari). In tale rigo devono essere indicate le quote relative alla svalutazione dei crediti;
- nel **rigo F22**, gli oneri diversi di gestione. In questo rigo sono compresi, ad esempio, i contributi ad associazioni di categoria, l'abbonamento a riviste e giornali, l'acquisto di libri, le spese per cancelleria, le spese per omaggi a clienti e articoli promozionali, gli oneri di utilità sociale di cui all'art. 100, commi 1 e 2, lett. e), f), i), m), n), o) del T.U.I.R., le minusvalenze a carattere ordinario, i costi di gestione e manutenzione di immobili civili, i costi di manutenzione e riparazione di macchinari, impianti, ecc. locati a terzi, le perdite su crediti, le spese generali, nonché altri oneri, a carattere ordinario e di natura non finanziaria, non altrove classificati.

Nei campi interni al rigo F22 devono essere indicate le spese (già incluse nel campo 1 del rigo F22) riguardanti rispettivamente:

- nel campo 2, le spese per l'abbonamento a riviste e giornali, quelle per l'acquisto di libri, nonché le spese per cancelleria;
- nel campo 3, le spese per omaggi a clienti e articoli promozionali;
- nel campo 4, le perdite su crediti deducibili ai sensi dell'art. 101, comma 5, del T.U.I.R.;
- nel **rigo F23**, campo 1, gli altri componenti negativi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito e che non sono stati inclusi nei righe precedenti. In tale rigo devono essere indicati ad esempio:
 - gli utili spettanti ai soggetti che prestano la loro attività nell'impresa sulla base di un contratto di cointeressenza agli utili con apporto di sole opere e servizi;
 - le componenti negative esclusivamente previste da particolari disposizioni fiscali (es. la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell'art. 66, comma 4, del T.U.I.R. agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979, la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 66, comma 5, del T.U.I.R. a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi; ecc.);
 - l'importo deducibile delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari (art. 105, comma 3, del T.U.I.R.), nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell'esercizio precedente all'erogazione delle prestazioni;
 - la somma pari al 50 per cento della rendita catastale degli immobili utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa e per uso personale o familiare dell'imprenditore, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa;
 - l'ammontare dei ristorni erogati ai soci, da parte delle società cooperative e loro consorzi, quali somme ulteriori ed eventuali ad essi attribuiti, al fine di riconoscere ai predetti soci il vantaggio derivante dallo scopo mutualistico;
 - l'importo pari al 10 per cento dell'IRAP versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione sia a titolo di saldo (di periodi d'imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito d'impresa per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Si precisa che gli acconti rilevano nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta. Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell'IRAP versata a fronte di versamenti effettuati a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento (cfr. circolare n. 16 del 14 aprile 2009);
 - l'ammontare dell'IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del decreto legislativo n. 446 del 1997 versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, sia a titolo di saldo (di periodo d'imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito di impresa;
 - le quote degli importi forfetari di cui all'art. 95, comma 4, del T.U.I.R., eccedenti le spese effettivamente sostenute in relazione alle trasferite effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, da parte delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci che provvedono alla deduzione dei suddetti importi forfetari;
 - il 20 per cento dell'imposta municipale propria, relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione (art. 1, comma 715, della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Si precisa, altresì, che i contribuenti che nel periodo d'imposta successivo intendono avvalersi del regime forfetario di cui all'articolo 1, commi

da 54 a 75 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono indicare, in questo rigo, la somma algebrica delle quote residue dei componenti positivi e negativi di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, ove sia di segno negativo, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del T.U.I.R.;

- nel campo 2 del rigo F23, devono essere indicati gli utili spettanti ai soggetti che prestano la loro attività nell'impresa sulla base di un contratto di associazione in partecipazione o di cointeressenza agli utili con apporto di sole opere e servizi (tali utili sono già inclusi nel campo 1 del presente rigo);
- nel **rigo F24**, il risultato della gestione finanziaria derivante da partecipazione in società di capitale e gli altri proventi aventi natura finanziaria (es. proventi da art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), del T.U.I.R.). In questo rigo sono compresi anche i dividendi, il risultato derivante dalla cessione di partecipazioni, gli altri proventi da partecipazione, gli altri proventi finanziari derivanti da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da titoli iscritti nelle immobilizzazioni e nell'attivo circolante e altri proventi di natura finanziaria non allocati in precedenza quali interessi su c/c bancari, su crediti commerciali, su crediti verso dipendenti, ecc. Nel caso in cui il risultato della gestione finanziaria sia di segno negativo, l'importo da indicare va preceduto dal segno meno "-";
- nel **rigo F25**, gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari. In questo rigo sono compresi i costi per interessi passivi nelle varie fattispecie (su conti correnti bancari, su prestiti obbligazionari, su debiti verso fornitori e su altri finanziatori, su mutui, su debiti verso Erario ed enti assistenziali e previdenziali), perdite su cambi, ecc;
- nel **rigo F26**, i proventi straordinari. La natura "straordinaria" deve essere intesa, con riferimento, non tanto alla eccezionalità o all'anormalità del provento conseguito, bensì alla "estraneità" rispetto all'attività ordinaria. Devono essere, pertanto, indicati in tale rigo, ad esempio, le plusvalenze derivanti da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione, cessione di rami d'azienda, nonché le sopravvenienze attive derivanti da fatti eccezionali, estranei alla gestione dell'impresa (quali, ad esempio, rimborsi assicurativi derivanti da furti, ad esclusione di quelli previsti nella lett. f) dell'art. 85 del T.U.I.R., che vanno indicati nel rigo F02);
- nel **rigo F27**, gli oneri straordinari. In questo rigo sono compresi gli oneri aventi natura "straordinaria" al pari di quanto già riportato al precedente rigo. Pertanto, ad esempio, con riferimento alle minusvalenze devono essere indicate quelle derivanti da alienazioni di natura straordinaria, sopravvenienze passive derivanti da fatti eccezionali o anormali;
- nel **rigo F28**, verrà visualizzato il reddito di impresa (o la perdita) del periodo d'imposta risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei righe del presente quadro F e rilevanti ai fini fiscali. L'importo, ad esclusione di quello indicato dai soggetti che nei periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012 e/o in quelli precedenti tale annualità, si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o del regime dei contribuenti "minimi", deve coincidere con il reddito d'impresa lordo (o la perdita), indicato nei righe dei quadri RF e RG del modello Unico;
- nel **rigo F29**, campo 1, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
 - a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 64, 102, 102bis e 103 del T.U.I.R., da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
 - b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
 - c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria.

In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Si precisa che i contribuenti che concedono in affitto o usufrutto l'azienda non devono indicare nel presente rigo il valore dei beni strumentali mobili dell'azienda affittata o concessa in usufrutto.

ATTENZIONE

Il valore dei beni strumentali posseduti per una parte del periodo d'imposta deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto al medesimo periodo d'imposta.

Nel caso in cui il periodo d'imposta coincida con l'anno solare, quest'ultimo è da considerarsi convenzionalmente pari a 365 giorni. Pertanto, in tale ipotesi, un bene che sia stato acquistato il 1° dicembre e che risulti ancora presente tra i beni strumentali alla data della chiusura dell'esercizio andrà valutato indicando i 31/365 del relativo valore, mentre un bene presente tra i beni strumentali alla data di inizio dell'esercizio e che sia stato venduto il 30 settembre andrà valutato indicando i 273/365 del relativo valore.

Per i soggetti che svolgono l'attività per un periodo diverso da 12 mesi (ad esempio: a causa di cessazione e inizio dell'attività entro 6 mesi, mera prosecuzione dell'attività o di periodo d'imposta diverso da 12 mesi), il valore dei beni strumentali deve essere determinato calcolando il prodotto tra il valore del bene ed il rapporto tra i giorni di possesso del bene ed i giorni di esercizio dell'attività.

Ad esempio, un contribuente che:

- il 31 marzo cessa l'attività e il 1° settembre la inizia nuovamente (212 giorni di attività);
- il 1° dicembre acquista un bene dal costo storico di 1.200 euro dovrà moltiplicare il valore del bene per il rapporto tra i giorni di effettivo possesso dello stesso e i giorni di esercizio dell'attività:

$$1.200 \cdot \left(\frac{31}{212} \right) = 175 \text{ euro.}$$

Il valore dei beni strumentali indicato secondo i criteri chiariti in precedenza sarà automaticamente rideterminato dal software Gerico al fine di riportarlo al periodo di esercizio dell'attività.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;
- è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile, come nel caso di opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 o nel caso di pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui affrisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 110, comma 1, del T.U.I.R.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

- nei campi interni al rigo F29 devono essere indicati i valori (già inclusi nel campo 1 del rigo F29) riguardanti rispettivamente:
- nel campo 2, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione non finanziaria (ad esempio contratti di affitto o noleggio). Si precisa che, in caso di affitto di azienda, nel presente campo non deve essere indicato il valore dei beni mobili strumentali compresi nel contratto di affitto;
- nel campo 3, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (ad esempio contratti di leasing);

Imposta sul valore aggiunto

- nel **rigo F30**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F31**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F32**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2014, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
 - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
 - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72.

Non vanno indicate in questo rigo le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72 e per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell'articolo 21, comma 6-bis. Tali operazioni concorrono alla formazione del volume d'affari e devono pertanto essere indicate nel rigo F31;

- nel **rigo F33**, campo 1, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili.

Nei campi interni al rigo F33 devono essere indicate:

- nel campo 2, l'imposta relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell'anno (già compresa nell'importo indicato nel campo 1);
- nel campo 3, l'imposta relativa alle operazioni effettuate nell'anno ed esigibile negli anni successivi;
- nel **rigo F34**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F35**, l'ammontare complessivo dell'IVA:
 - relativa alle cessioni di beni ammortizzabili;
 - relativa ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
 - detraibile forfetariamente risultante dall'applicazione di un regime speciale (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.);

Ulteriori elementi contabili

Materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti

- nel **rigo F36**, il valore dei beni relativi a materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione che, nel corso del periodo d'imposta, sono stati distrutti dall'imprenditore in dipendenza di un fatto eccezionale o perduti a causa di eventi fortuiti o accidentali (come, ad esempio, in caso di furto). Si precisa che, in tale rigo, deve essere indicato il valore dei predetti beni al lordo dell'eventuale risarcimento assicurativo, così come già riportato nel rigo F12, se trattasi di beni indicati tra le esistenze iniziali, ovvero, il relativo costo di acquisto così come già riportato nel rigo F14 se, invece, trattasi di beni acquistati nel corso dell'esercizio. Nell'ambito dei prodotti distrutti sono compresi anche quelli avviati allo smaltimento tramite le imprese a tal fine specializzate. Non si deve tener conto dei beni soggetti ad aggio o ricavo fisso;
- nel **rigo F37**, il valore dei beni soggetti ad aggio o ricavo fisso che, nel corso del periodo d'imposta, sono stati distrutti dall'imprenditore in dipendenza di un fatto eccezionale o perduti a causa di eventi fortuiti o accidentali. Si precisa che in tale rigo deve essere indicato il valore dei predetti beni al lordo dell'eventuale risarcimento assicurativo, già incluso nel rigo F09 e/o F11. Nell'ambito dei prodotti distrutti sono compresi anche quelli avviati allo smaltimento tramite le imprese a tal fine specializzate;

Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR

- nel **rigo F38**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, del TUIR che, nel corso del periodo d'imposta, sono state distrutte dall'imprenditore in dipendenza di un fatto eccezionale o perduti a causa di eventi fortuiti o accidentali.

Si precisa che in tale rigo deve essere indicato il valore delle predette opere al lordo dell'eventuale risarcimento assicurativo, già incluso nel

campo 2 del rigo F06, pertanto, tale valore riguarda esclusivamente le opere ultrannuali con inizio di esecuzione non successivo al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006;

Beni strumentali mobili

– nel **rigo F39**, l'ammontare delle spese (già incluse nel rigo F20) sostenute e integralmente dedotte nel periodo d'imposta per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46;

Ulteriori dati specifici

– nel **rigo F40**, barrando la relativa casella, il contribuente indica se, nel periodo di imposta 2012 e/o in quelli precedenti tale annualità, si è avvalso del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o del regime dei contribuenti minimi di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117 della legge n. 244 del 2007. Ad esempio, barrerà la casella il contribuente che per il periodo di imposta 2012 ha applicato il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e, dal periodo di imposta 2013, ha applicato il regime ordinario. Il rigo non deve essere compilato nel caso in cui sia stato già compilato il rigo del quadro V relativo all'Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità nel periodo d'imposta 2013.

8. QUADRO G – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro G devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Per quanto riguarda le istruzioni relative alla compilazione del presente quadro, si rinvia al documento "Istruzioni quadro G - Elementi contabili", che fa parte integrante delle presenti istruzioni.

9. QUADRO V – ULTERIORI DATI SPECIFICI

Nel quadro V sono richieste informazioni relative alle modalità applicative degli studi nei confronti di determinate tipologie di soggetti, previste dal D.M. 11 febbraio 2008, come modificato, da ultimo, dall'articolo 6 del D.M. 28 dicembre 2012. Per quanto riguarda le istruzioni relative alla compilazione del presente quadro si rinvia al documento "Istruzioni quadro V, Ulteriori dati specifici", che fa parte integrante delle presenti istruzioni.

11. QUADRO T – CONGIUNTURA ECONOMICA

Nel quadro T è prevista l'indicazione delle ulteriori informazioni, relative ai periodi di imposta 2011, 2012 e 2013, necessarie ad adeguare le risultanze dello studio di settore alla specifica situazione di crisi economica.

IMPRESA

ATTENZIONE

Nel caso in cui una o più annualità del triennio 2011, 2012, 2013 sia di prima applicazione degli studi di settore, e nell'annualità precedente sia stato applicato il regime dei contribuenti "minimi" o il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, i contribuenti esercenti attività di impresa devono fare attenzione a fornire i dati contabili da indicare nel presente quadro senza tener conto degli effetti derivanti dal principio di cassa, applicato in precedenza e correlato ai citati regimi.

Per un approfondimento si rinvia ai chiarimenti indicati nelle "Istruzioni Parte generale", sotto - paragrafo 4.2.

I contribuenti devono indicare:

– nel **rigo T01, colonna 1, colonna 2 e colonna 3**, l'ammontare complessivo dei ricavi dichiarati ai fini della congruità relativi, rispettivamente, ai periodi d'imposta 2011, 2012 e 2013. Si precisa che gli importi da indicare in tale rigo sono quelli che risultano nella scheda "Esito" del software Ge.Ri.Co. predisposto per ogni periodo d'imposta considerato. Tali ricavi sono calcolati come somma algebrica degli importi dichiarati nei seguenti campi dei modelli degli studi di settore:

$$F01 + F02 (\text{campo 1}) - F02 (\text{campo 2}) + F07 (\text{campo 1}) - F07 (\text{campo 2}) - F06 (\text{campo 1}) + F06 (\text{campo 2});$$

– nel **rigo T02, colonna 1, colonna 2 e colonna 3**, il valore delle esistenze iniziali relative solamente a prodotti finiti dichiarato nel rigo "Esistenze iniziali relative a prodotti finiti" del Quadro D - Elementi specifici dell'attività, dei modelli studi di settore allegati alle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2011, 2012 e 2013;

– nel **rigo T03, colonna 1, colonna 2 e colonna 3**, il valore delle esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione e servizi di durata non ultrannuale, valutate in base alle spese sostenute ai sensi dell'art. 92, comma 6, del T.U.I.R., dichiarato nel rigo "Esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale" del Quadro D - Elementi specifici dell'attività, dei modelli studi di settore allegati alle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2011, 2012 e 2013;

– nel **rigo T04, colonna 1, colonna 2 e colonna 3**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, del T.U.I.R., nel testo vigente anteriormente all'abrogazione della norma operata dall'art. 1, comma 70 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dichiarato nel rigo F06, campo 2 "di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR" dei modelli studi di settore allegati alle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2011, 2012 e 2013;

– nel **rigo T05, colonna 1, colonna 2 e colonna 3**, il valore delle rimanenze finali relative solamente a prodotti finiti dichiarato nel rigo "Rima-

nenze finali relative a prodotti finiti" del Quadro D - Elementi specifici dell'attività, dei modelli studi di settore allegati alle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2011, 2012 e 2013;

- nel **rigo T06, colonna 1, colonna 2 e colonna 3**, il valore delle rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi di durata non ultrannuale, valutate in base alle spese sostenute ai sensi dell'art. 92, comma 6, del T.U.I.R. dichiarato nel rigo "Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale" del Quadro D - Elementi specifici dell'attività, dei modelli studi di settore allegati alle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2011, 2012 e 2013;
- nel **rigo T07, colonna 1, colonna 2 e colonna 3**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, del T.U.I.R. nel testo vigente anteriormente all'abrogazione della norma operata dall'art. 1, comma 70 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dichiarato nel rigo F07, campo 2 "di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR" dei modelli studi di settore allegati alle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2011, 2012 e 2013;
- nel **rigo T08, colonna 1, colonna 2 e colonna 3**, il valore dei beni relativi a materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione che, nel corso dei periodi d'imposta 2011, 2012 e 2013 sono stati distrutti dall'imprenditore in dipendenza di un fatto eccezionale o perduti a causa di eventi fortuiti o accidentali (come, ad esempio, in caso di furto) dichiarato nel rigo F38 "Beni distrutti o sottratti" dei modelli studi di settore allegati alle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2011, 2012 e 2013;
- nel **rigo T09, colonna 1, colonna 2 e colonna 3**, il maggiore importo stimato ai fini dell'adeguamento per il triennio 2011, 2012 e 2013. Si precisa che gli importi da indicare in tale rigo sono quelli che risultano nella scheda "Esito" del software Ge.Ri.Co. predisposto per ogni periodo d'imposta considerato. Se in tale scheda sono presenti diversi valori di adeguamento ai fini delle imposte dirette/IRAP e dell'IVA, occorre inserire il "Maggiore volume d'affari ai fini dell'IVA";
- nel **rigo T10, colonna 1, colonna 2 e colonna 3**, il valore dei beni strumentali indicato nel rigo F29 (colonna 1) dei modelli degli studi di settore relativi, rispettivamente, ai periodi di imposta 2011, 2012 e 2013;

ATTENZIONE

Nei righi seguenti vengono richieste informazioni desumibili dal Quadro A - Personale addetto all'attività, dei modelli studi di settore allegati alle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2011, 2012 e 2013, alle cui istruzioni si rinvia per ulteriori approfondimenti.

- nel **rigo T11, colonna 1, colonna 2 e colonna 3**, la somma delle giornate retribuite al personale dipendente dichiarate, rispettivamente, per i periodi d'imposta 2011, 2012 e 2013.
Si precisa che, per ogni periodo d'imposta, tale valore deve essere determinato sommando:
 - il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai **lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno** dichiarato nel rigo "Dipendenti a tempo pieno";
 - il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai **lavoratori dipendenti a tempo parziale**, anche se assunti con contratto di inserimento o con contratto a termine, agli **assunti con contratto di lavoro intermittente** o **di lavoro ripartito** e al personale con **contratto di somministrazione di lavoro** dichiarato nel rigo "Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro";

Ad esempio, se sono stati dichiarati nei quadri A dei modelli studi di settore:

- per il periodo di imposta 2011: 300 giornate retribuite relative a dipendenti a tempo pieno e 27 giornate retribuite relative a dipendenti a tempo parziale;
 - per il periodo di imposta 2012: 215 giornate retribuite relative a dipendenti a tempo pieno e 52 giornate retribuite relative a dipendenti a tempo parziale;
 - per il periodo di imposta 2013: 207 giornate retribuite relative a dipendenti a tempo pieno, 51 giornate retribuite relative a dipendenti a tempo parziale e 200 giornate retribuite relative a dipendenti assunti con contratto di inserimento;
- occorre dichiarare in T11:
- colonna 1, 327 giornate retribuite relative a dipendenti;
 - colonna 2, 267 giornate retribuite relative a dipendenti;
 - colonna 3, 458 giornate retribuite relative a dipendenti.

- nel **rigo T12, colonna 1, colonna 2 e colonna 3**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, dichiarato, rispettivamente, per i periodi d'imposta 2011, 2012 e 2013, nel rigo "Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa o nello studio";
- nel **rigo T13, colonna 1, colonna 2 e colonna 3**, la percentuale del lavoro prestato dai collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero dal coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, dichiarata per i periodi d'imposta, rispettivamente, 2011, 2012 e 2013, nel rigo "Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale";
- nel **rigo T14, colonna 1, colonna 2 e colonna 3**, la percentuale del lavoro prestato dai familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente, dichiarata per i periodi d'imposta, rispettivamente, 2011, 2012 e 2013, nel rigo "Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa";
- nel **rigo T15, colonna 1, colonna 2 e colonna 3**, la percentuale del lavoro prestato dagli associati in partecipazione, dichiarata per i periodi d'imposta, rispettivamente, 2011, 2012 e 2013, nel rigo "Associati in partecipazione";
- nel **rigo T16, colonna 1, colonna 2 e colonna 3**, la percentuale del lavoro prestato dai soci amministratori, dichiarata per i periodi d'imposta,

rispettivamente, 2011, 2012 e 2013, nel rigo "Soci amministratori";

– nel **rigo T17, colonna 1, colonna 2 e colonna 3**, la percentuale del lavoro prestato dai soci non amministratori, dichiarata per i periodi d'imposta, rispettivamente, 2011, 2012 e 2013, nel rigo "Soci non amministratori";

– nel **rigo T18, colonna 1, colonna 2 e colonna 3**, il numero degli amministratori non soci dichiarato per i periodi d'imposta, rispettivamente, 2011, 2012 e 2013, nel rigo "Amministratori non soci".

LAVORO AUTONOMO

– nel **rigo T01**, la percentuale dei compensi percepiti nel corso del periodo d'imposta 2014, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti, relativamente agli incarichi iniziati e completati in tale annualità;

– nel **rigo T02**, la percentuale dei compensi percepiti nel corso del periodo d'imposta 2014, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti, relativamente agli incarichi diversi da quelli di cui al rigo precedente.

Si precisa che la somma delle percentuali indicate nei rigi T01 e T02 deve risultare pari a 100.